



**TRIBUNALE ORDINARIO di PISA**  
**SEZ. CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2020 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con l'avv. CASTELLANO GLADYS

ATTORE OPPONENTE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con l'avv. [REDACTED]  
(C.F. ) con l'avv. [REDACTED]

 **FIDEIUSSIONI**  
**NULLE**.it

CONVENUTO OPPOSTO

Il Giudice dott. Luca Pruneti  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA**

Esaminati gli atti,

rilevato che l'art. 648 c.p.c. prevede un potere discrezionale del Giudice di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto allorquando le eccezioni dell'opponente non risultino fondate su prova scritta o di pronta soluzione;

ritenuto, tuttavia, che ai fini della concessione della provvisoria esecuzione si impone un più ampio giudizio di tipo sincretico, avente ad oggetto da un lato il *fumus* dell'opposizione, dall'altro la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria alla luce delle eventuali ulteriori deduzioni e produzioni del convenuto opposto, giudizio che dovrà essere effettuato alla stregua dei criteri di valutazione della prova operanti nel rito ordinario di cognizione;

considerato che allo stato degli atti, e dunque alla stregua di una deliberazione sommaria, le doglianze di parte attrice opponente, limitatamente alle censure di nullità parziale della fideiussione specifica sono meritevoli di considerazione;

 **FIDEIUSSIONI**  
**NULLE**.it

ritenuto, per contro, che allo stato degli atti la convenuta opposta, quale attrice sostanziale, non ha sul punto replicato in modo convincente;

valutato, pertanto, che non sussistano i presupposti per concedere la provvisoria esecuzione richiesta;

osservato, sotto altro profilo, che le parti non hanno esperito il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma I bis, D. Lgs. N. 28/2010, prevista, tra le altre materie, per i contratti bancari e finanziari;





ricordato che siffatto strumento di *alternative dispute resolution* vedrebbe svilita la sua funzione laddove l'esperimento della mediazione fosse interpretato come mero passaggio formale, e cioè non connotato da serietà ed effettività;

visto il carico del ruolo, gravato da numerose cause ultra triennali;

**P.Q.M.**

- RIGETTA l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- DISPONE che le parti esperiscano tentativo effettivo di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 28/2010, con onere di impulso a carico della parte convenuta opposta (cfr. Cass. SS.UU. n. 19596/2020) entro il termine di gg. 15 dalla comunicazione della presente ordinanza;
- RINVIA la causa all'udienza **del 11.11.2021 ore 11:45** al fine di verificare l'esito della mediazione e per l'eventuale prosieguo del giudizio;
- INVITA le parti a comunicare con formula sintetica (accordo/non accordo) l'esito della mediazione con nota da depositare in cancelleria almeno 10 giorni prima dell'udienza.

Si comunichi.

Pisa, 09/07/2021

Il Giudice  
dott. Luca Pruneti

